



**BANDO PER L'ACCESSO A CONTRIBUTI REGIONALI PER AZIONI E PROGETTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE-
Legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, art. 3 comma 1 lettere b), e). Anno 2018**

E' indetto un bando per l'accesso ai contributi destinati agli enti locali del Veneto ai sensi della legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, art. 3 comma 1, lettere b), e), per progetti di investimento volti all'adeguamento tecnologico, tecnico strumentale, organizzativo e logistico delle polizie locali e ad ottimizzare e potenziare la funzionalità e l'interoperabilità dei propri apparati di sicurezza con sistemi tecnologicamente avanzati di controllo visivo di telesorveglianza e servizi informatici per la sicurezza, valorizzando nel contempo l'aggregazione strutturale e funzionale della polizia locale.

Paragrafo 1) BENEFICIARI

Gli enti locali singoli o associati sotto indicati sono i soggetti legittimati alla presentazione della domanda e i beneficiari del contributo, gestiscono il progetto a favore di tutti gli enti associati e svolgono il ruolo di referenti unici per i rapporti con la Regione:

- a) Unioni di Comuni con popolazione complessiva non inferiore a 15.000 abitanti (ultima rilevazione 2017, dati ISTAT) e durata non inferiore ad anni 10 (dieci), istituite in conformità all'art. 4 della Lr 27 aprile 2012, n.18. Ai fini del computo del numero minimo di abitanti richiesto non sono conteggiati gli abitanti di eventuali enti locali convenzionati con l'Unione
- b) Unioni Montane istituite in conformità alle disposizioni della Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 e dell'art. 8 comma 3 della Lr. n. 18/2012 e con popolazione complessiva non inferiore a 3.000 abitanti (ultima rilevazione 2017, dati ISTAT)
- c) Comuni capofila di convenzione con altri Comuni. La convenzione deve avere popolazione complessiva non inferiore a 15.000 abitanti (ultima rilevazione 2017, dati ISTAT), durata non inferiore ad anni 5 (cinque) e istituita in conformità all'art.5 della Lr n. 18/2012. Le convenzioni devono essere sottoscritte con firma digitale ai sensi di quanto previsto dall'art. 15, comma 2 bis, L. 241/90 e ss.mm.ii.
- d) Consorzi istituiti ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 18/2012 e con popolazione complessiva non inferiore a 15.000 abitanti al 31.12.2017, dati ISTAT, e durata non inferiore ad anni 5 (cinque).
I Consorzi non possono concorrere come capofila o membri di convenzione con altri enti locali e, ai fini del computo del numero minimo di abitanti richiesto, non sono conteggiati gli abitanti di enti locali eventualmente convenzionati con il Consorzio.
- e) Capoluoghi di provincia e Città metropolitane, con popolazione non inferiore a 20.000 abitanti

Per accedere ai finanziamenti è richiesta l'iscrizione nel "**Registro regionale delle forme di gestione associata**" previsto all' art. 12 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18, qualora istituito.

Ai fini dell'ammissione a contributo le forme associative tra enti locali devono essere istituite entro il 15.05.2018 e i relativi atti istitutivi devono prevedere la **gestione unitaria** della funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale talché non permangano servizi, attività o compiti residuali in capo ai singoli enti associati; la gestione associata deve essere già concretamente operativa alla data di presentazione della domanda e tutti gli enti associati devono partecipare al progetto.

I requisiti previsti sono fissati tenendo conto dei limiti minimi di popolazione complessiva previsti dall'art. 3 comma 2 della Lr. n. 9/2002 e delle articolazioni organizzative territoriali delineate dalla Dgr n. 1221 del 25 giugno 2012 che ha ridefinito gli ambiti dei Distretti di Polizia locale, della legge regionale n. 18 del 27 aprile 2012, e s.m.i., attuata con Dgr n. 1417/2013 e dalla legge regionale n. 40 del 28 settembre 2012 che disciplinano la gestione associata di servizi e funzioni fondamentali per dimensioni territoriali ottimali.

Paragrafo 2) PROGETTI E SPESE AMMISSIBILI

Il contributo è destinato a un solo progetto di investimento scelto, in via esclusiva, fra quelli di seguito indicati:



ed8aa102



a. Ripristino della piena funzionalità e implementazione dei sistemi di videosorveglianza, rendendoli interoperabili centralizzando la gestione delle immagini, nel rispetto delle norme vigenti e delle direttive nazionali, con particolare riferimento alla circolare del Ministero dell'Interno n.558/SICPART/421.2/70

b. Approntamento o implementazione di centrali operative uniche della polizia locale a livello distrettuale o sovradistrettuale attrezzandole con sistemi tecnologicamente avanzati di controllo visivo di telesorveglianza e servizi informatici per la sicurezza, interoperabili anche con le centrali delle forze di polizia nazionali, nel rispetto delle norme vigenti e delle direttive nazionali, con particolare riferimento alla circolare del Ministero dell'Interno n.558/SICPART/421.2/70.

c. Acquisto di mezzi mobili (Allegato E alla Dgr n. 2689/2004 e s.m.i), cartelli di segnaletica verticale per zone sottoposte a controllo di vicinato e strumenti operativi per la Polizia locale. Sono escluse le uniformi (Allegato B alla Dgr n. 2689/2004 e s.m.i) e il materiale in dotazione al personale (Allegato D alla Dgr n. 2689/2004 e s.m.i.) con l'eccezione delle armi da fuoco in dotazione e dell'equipaggiamento speciale di servizio.

E' ammesso l'acquisto fino ad un massimo di due mezzi mobili per singolo progetto.

Sono ammissibili esclusivamente le spese in conto capitale strettamente coerenti con il progetto, da effettuare entro i termini indicati al Paragrafo 5 (Durata, gestione e rendicontazione dei progetti). In particolare sono ammesse le spese per l'estensione della garanzia di manutenzione delle installazioni di videosorveglianza, fino ad un massimo di anni 7 dall'avvenuto collaudo degli interventi.

Spese non coerenti con il progetto prescelto sono escluse dal finanziamento. In tal caso in contributo verrà rideterminato d'ufficio con l'esclusione delle spese non ammissibili.

Eventuali spese di natura corrente, collegate al progetto, non sono comunque computabili ai fini del finanziamento e restano a totale carico degli enti locali.

Non è ammessa la partecipazione di uno stesso ente a più progetti.

Tutti gli enti associati devono partecipare al progetto, anche finanziariamente, secondo gli accordi sottoscritti.

I contributi assegnati ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici regionali, statali e comunitari eventualmente attribuiti per lo stesso progetto.

Paragrafo 3) TETTI CONTRIBUTIVI

Il contributo massimo concedibile non può superare il 70% dell'investimento totale previsto al netto IVA e, in valore assoluto, i seguenti importi:

1 € 50.000,00 per i progetti di cui al Paragrafo 2 lett a. (ripristino funzionalità e implementazione sistemi di videosorveglianza)

2 € 60.000,00 per i progetti di cui al Paragrafo 2 lett.b (Centrali uniche distrettuali)

3 € 50.000,00 per i progetti di cui al Paragrafo 2, lett.c (Acquisto mezzi mobili e strumenti operativi)

Fermo restando il massimale contributivo sopra previsto per ciascuna tipologia di progetto, l'ammontare del contributo richiesto viene calcolato automaticamente in fase di compilazione dello schema di progetto (di cui al successivo paragrafo 7 lett. a punto 1), come differenza tra l'importo di progetto e la copertura a carico dell'ente proponente e degli enti associati.

Paragrafo 4) ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'approvazione della graduatoria e l'assegnazione del contributo sono disposte dal dirigente regionale, secondo quanto richiesto dall'ente proponente e fino a concorrenza dei fondi disponibili, sulla scorta delle priorità previste al Paragrafo 6 (Priorità) e delle risultanze istruttorie sulla documentazione prodotta ed eventualmente richiesta come integrazione dagli uffici a fini meramente istruttori. E' ammesso lo scorrimento della graduatoria dei beneficiari risultati ammissibili, a valere sui fondi resi eventualmente disponibili sul pertinente capitolo del bilancio di previsione del corrente esercizio e di quello successivo.

Con l'atto di assegnazione del contributo, il dirigente regionale dispone le relative modalità di liquidazione, anche in unica soluzione, tenuto conto delle risorse allocate sul relativo capitolo del bilancio di previsione pluriennale 2018-2020 approvato con L.R. 29 dicembre 2017, n.47, e relativo bilancio Finanziario Gestionale, compatibilmente con le regole fissate dal D.Lgs 118/2011 e s.m.i., ferme restando le cause di



ed8aa102



esclusione, revoca e sanzioni di cui al successivo Paragrafo 8. L'erogazione del contributo è in ogni caso subordinata alla presentazione della determina del Responsabile di progetto dell'ente proponente che attesti la concreta cantierabilità del progetto e il relativo cronoprogramma attuativo.

Paragrafo 5) DURATA, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI

a) Durata

Il termine massimo di conclusione del progetto indicato nel relativo modulo di domanda, non può superare i 24 mesi (ventiquattro) dalla data di scadenza fissata per la trasmissione della domanda (Paragrafo 7, lett. c).

Il dirigente regionale competente può concedere proroga, per un termine complessivamente non superiore a mesi 12 (dodici) e per ragioni non dipendenti da inerzia e volontà dell'ente proponente/beneficiario o degli enti eventualmente associati, su richiesta motivata e documentata a firma del responsabile incaricato per il progetto e del legale rappresentante (Sindaco o Presidente) del beneficiario, presentata almeno un mese prima della scadenza prefissata in sede di domanda del contributo.

In via eccezionale, la Giunta regionale può motivatamente autorizzare richieste di proroga del progetto oltre il termine massimo sopra indicato o comunque concesso dal dirigente regionale competente, ove il progetto abbia valenza strategica e in presenza di eventi straordinari e imprevedibili, per ragioni comunque non derivanti da inerzia o da volontà dell'ente proponente/ beneficiario o degli enti eventualmente associati, tenuto conto dei vincoli imposti dalla L.R. n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e dalla vigente normativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi: la relativa richiesta va presentata almeno un mese prima della scadenza prefissata in sede di domanda di contributo o comunque concessa dal dirigente competente come sopra indicato.

b) Gestione

L'ente proponente è incaricato della gestione unitaria del progetto e della sua attuazione e svolge il ruolo di referente unico nei confronti della Regione. Le decisioni assunte dall'ente proponente devono essere comunque condivise fra tutti gli enti associati e coinvolti nel progetto, in ogni fase del procedimento, attraverso opportune e documentabili modalità di confronto interno, delle quali è dato conto nella SCHEDA DI MONITORAGGIO e nella rendicontazione finale di seguito previste.

Il responsabile incaricato dall'ente proponente per la gestione attuativa del progetto ha l'obbligo di compilare e produrre la SCHEDA DI MONITORAGGIO sullo stato di avanzamento del progetto, con cadenza semestrale, il cui format sarà reso disponibile dagli uffici regionali competenti, dando conto anche dei rapporti interni fra gli enti interessati e delle eventuali problematiche insorte.

Alla SCHEDA DI MONITORAGGIO va inoltre allegato il parere favorevole rilasciato dal Comitato provinciale per l'Ordine e la sicurezza sul progetto ammesso a finanziamento, ove dovuto. Ove il parere non sia stato emesso entro il termine del primo semestre, è ammessa l'integrazione successiva, comunque non oltre il termine di conclusione del progetto. La mancata acquisizione del parere favorevole del Comitato provinciale per l'Ordine e la sicurezza entro il termine di conclusione del progetto, determinerà la sanzione prevista al Paragrafo 8.

Ove il parere emesso preveda delle prescrizioni, è ammessa la possibilità di adeguare il progetto secondo le indicazioni del Comitato stesso, ai sensi di quanto previsto al successivo punto c) "Modifiche progettuali".

La Regione può richiedere o effettuare verifiche in ogni fase del procedimento e, ove necessario, collabora con gli enti per l'ottimale realizzazione del progetto, anche con funzioni di mediazione.

c) Modifiche progettuali

Fatto salvo quanto sopra, sono esclusivamente ammissibili parziali modifiche progettuali che non comportino cambiamenti essenziali del progetto e delle sue voci di spesa, quand'anche 'a compensazione' di minori spese accertate e purché ciò sia utile per l'ottimizzazione del progetto stesso; in particolare, qualora nel corso della fase attuativa, emerga l'esigenza di ridurre le azioni e le spese del progetto è comunque necessaria la preventiva comunicazione e autorizzazione del dirigente, subordinata alla verifica del permanere della funzionalità del progetto stesso e fatto salvo quanto previsto al Paragrafo 8 (Cause di esclusione, revoca e sanzioni).

Tutte le modifiche sono preventivamente autorizzate dal dirigente regionale competente, previa richiesta da parte del responsabile incaricato dall'ente locale; la modifica autorizzata dal dirigente regionale è



ed8aa102



formalmente recepita e approvata dall'organo competente dell'ente locale richiedente e dei comuni eventualmente associati in convenzione.

d) Rendicontazione

La rendicontazione finale deve essere trasmessa entro 30 giorni successivi al termine ultimo previsto in domanda o concesso per la realizzazione del progetto e con le stesse modalità previste al Paragrafo 8 (Documentazione obbligatoria e presentazione della domanda), salvo riportare la seguente dicitura :

BANDO L.R. 9/2002, ART. 3, ANNO 2018 – Rendicontazione progetto del (ente proponente)

La rendicontazione del progetto comprende:

- 1 La relazione conclusiva, firmata digitalmente dal Responsabile del progetto dell'Ente proponente e del Legale rappresentante, per quanto di rispettiva competenza, che attesti e dimostri l'avvenuta realizzazione del progetto, delle risorse impiegate e dei risultati raggiunti; deve essere altresì analiticamente elencata la documentazione allegata alla rendicontazione stessa;
- 2 La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata digitalmente dal Responsabile del servizio finanziario o - se competente in materia - del Responsabile di procedimento, che attesti le spese sostenute (impegni, liquidazioni e mandati) al netto e al lordo dell'I.V.A., analiticamente riportate in un prospetto riepilogativo da allegare alla dichiarazione stessa;
- 3 Copia degli atti formali di impegno, di liquidazione, dei mandati e delle fatture relativi alle spese sostenute, nonché degli eventuali atti adottati di recepimento e approvazione delle modifiche autorizzate dal dirigente regionale.

Non dovranno essere allegati gli originali dei documenti contabili, che saranno conservati dall'Ente con esplicita disponibilità alla verifica da parte della Regione Veneto.

Saranno ritenute ammissibili solo le spese effettuate nell'ambito delle previsioni del progetto ammesso a finanziamento, il cui impegno di spesa non sia antecedente alla data di adozione della deliberazione dell'Organo competente che approva il progetto presentato, né successivo alla data indicata come "data di conclusione del progetto" e i cui mandati emessi non superino il termine di rendicontazione.

Spese non previste nel progetto ammesso a finanziamento o non preventivamente autorizzate o comunque non conformi a quanto previsto dal presente bando sono escluse dal computo della spesa ammissibile rendicontata, ai sensi del Paragrafo 8 ("Cause di esclusione, revoca e sanzioni").

Ove necessario, la Struttura competente può richiedere eventuale ulteriore documentazione probatoria e può effettuare controlli in ogni fase del procedimento.

Paragrafo 6) PRIORITÀ

I progetti ammissibili presentati sono istruiti e ordinati secondo il punteggio totale ottenuto in base alle priorità indicizzate alle fattispecie di seguito indicate. In caso di parità del punteggio totale ottenuto, prevale il progetto che interessa l'ambito con il maggior numero totale di abitanti.

A) Soggetti proponenti

- a) Unioni di Comuni e Unioni Montane, costituenti o capofila di Distretti di Polizia locale già formalmente costituiti, o che contengano Comuni derivanti da processi di fusione definiti a far data dal 2012, o che comprendano almeno 3 Comuni obbligati alla gestione associata: punti 30
- b) Unioni di Comuni non ricomprese nella precedente lettera a) : punti 25
- c) Unioni montane non ricomprese nella precedente lettera a): punti 25
- d) Comuni capofila di convenzione: punti 25
- e) Consorzi previsti ai sensi dell'art. 6 della L.R. n.18/2012: punti 20
- f) Capoluoghi di provincia e Città metropolitane: punti 10

B) Contenuti di progetto

- a) Progetti riferiti alle iniziative previste al Paragrafo 2 lettera a): punti 25
- b) Progetti riferiti alle iniziative previste al Paragrafo 2 lettera b) : punti 30
- c) Progetti riferiti alle iniziative previste al Paragrafo 2 lettera c) : punti 25



ed8aa102



Fermo restando il massimale contributivo di cui al precedente Paragrafo 3, il punteggio cresce, con progressione lineare, al decrescere di entrambe le variabili rispetto ai valori massimi prefissati (ad esempio, se è richiesta la percentuale massima concedibile pari al 70% e il massimo contributo concedibile in valore assoluto – ove questo corrisponda alla percentuale stessa - spetterà il punteggio minimo di 5 punti. Viceversa, il punteggio massimo di 30 punti è raggiunto solo per valori entrambe prossimi allo 0; ipotesi evidentemente solo teorica e tendenziale).

Paragrafo 7) DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

a) La domanda è composta dai seguenti documenti obbligatori:

1. Modulo di domanda e schema di progetto, redatti utilizzando esclusivamente la relativa modulistica in formato digitale, resa disponibile al seguente link istituzionale: <http://www.regione.veneto.it/web/sicurezza-e-polizia-locale/progetti-lr-9-02-art-3> compilati integralmente e sottoscritti con firma digitale dal Legale rappresentante (Sindaco o Presidente), nonché dal Comandante e dal responsabile per la parte finanziaria e, ove previsto, dal responsabile incaricato per gli aspetti tecnico-gestionali dell'ente proponente ove non coincidente con il Comandante o il responsabile per la parte finanziaria.
Non è ammessa la compilazione direttamente su supporto cartaceo
2. Relazione tecnica del progetto, sottoscritta con firma digitale dal responsabile incaricato, che espliciti le soluzioni tecniche individuate, le spese previste, le procedure e il cronoprogramma di attuazione, e quant'altro ritenuto utile e necessario alla completa conoscenza e alla verifica dei requisiti progettuali richiesti
3. copia autentica della delibera dell'ente proponente e, nel caso delle convenzioni, da ciascuno degli enti associati, che approva lo schema di progetto compilato e la relazione tecnica, di cui ai precedenti punti 1 e 2, ne affida la gestione all'ente proponente e lo autorizza alla presentazione della domanda di contributo
4. gli atti costitutivi (statuto, convenzione) non devono essere allegati, bensì aggiornati in sede di monitoraggio permanente delle polizie locali previsto ai sensi della DGR n.3805 del 9.12.2009 o comunque entro l'ulteriore periodo concesso ai sensi del successivo Paragrafo 8 (Cause di esclusione, revoca e sanzioni"). Vanno peraltro esplicitati gli estremi degli atti di approvazione e di pubblicazione degli atti costitutivi stessi e l'indirizzo web (o il c.d. "permalink", se presente) presso cui gli atti sono visualizzabili.
5. Ove la scadenza della forma associativa sia prevista entro il corrente anno 2018, sono necessarie anche le delibere che ne dispongono espressamente il rinnovo (almeno decennale per le Unioni e almeno quinquennale per le convenzioni).

Tutta la modulistica e la documentazione sopra indicata deve essere riprodotta in formato Pdf e firmata digitalmente.

b) Trasmissione della domanda

La domanda è trasmessa entro il termine perentorio di 45 (quarantacinque) giorni dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La domanda di contributo e i relativi allegati vanno trasmessi esclusivamente via PEC . In ordine ai requisiti di trasmissione della PEC e degli allegati ammessi è necessario fare riferimento a quanto indicato al link che segue:

<http://www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto>

L'indirizzo regionale di posta elettronica certificata è il seguente:

protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it

L'indirizzo postale della Struttura regionale competente è il seguente:



ed8aa102



Direzione Protezione Civile e Polizia locale– Unità Organizzativa Polizia locale e Sicurezza urbana
Sede: Viale Paolucci, 34 – 30175 Marghera - Venezia

Si suggerisce di riportare la seguente dicitura nell'oggetto della corrispondenza:

BANDO L.R. 9/2002, ART.3, ANNO 2018 – Alla U.O. Polizia locale e Sicurezza urbana.- Domanda di contributo del (ente proponente)

Paragrafo 8) CAUSE DI ESCLUSIONE, REVOCA E SANZIONI

A) La domanda è dichiarata inammissibile o è comunque esclusa quando:

- A1. È trasmessa oltre il termine perentorio previsto al Paragrafo 7 lettera c), o con modalità difformi da quelle ivi previste
- A2. È presentata da un ente non legittimato ai sensi del Paragrafo 1, o comunque non rispetta tutte le condizioni e i requisiti ivi previsti
- A3. La documentazione presentata è difforme rispetto a quella indicata al Paragrafo 7
- A4. Non è stato effettuato l'aggiornamento dei dati e dei documenti richiesti in sede di monitoraggio permanente previsto dalla Dgr n.3805/2009, con specifico riferimento agli "atti costitutivi" della forma associativa o del distretto richiesti al Paragrafo 8, lettera a) punto 4. A questo scopo, ai Comandanti referenti già individuati, o da individuare, e abilitati all'inserimento dei dati, è attribuita la relativa autorizzazione all'inserimento dei dati aggiornati
- A5. Il progetto scelto non rientra fra quelli previsti al Paragrafo 2 o comunque non rispetta tutte le condizioni ivi previste o comunque indicate dal presente bando quale causa di esclusione o di inammissibilità
- A6. La mancata risposta ai chiarimenti o il mancato adeguamento alle modifiche o integrazioni formalmente richieste in fase istruttoria ed entro i termini indicati

B) Sono causa di revoca del contributo assegnato (previo apposito preavviso), con obbligo di restituzione delle somme già introitate maggiorate degli interessi maturati al tasso legale:

- B1. Lo scioglimento anticipato, il recesso o comunque la fuoruscita anche di un solo membro della forma associativa, nonché il mancato rinnovo della forma associativa stessa, per qualsiasi motivo dipendente dalle parti, prima della completa chiusura e rendicontazione del progetto
- B2. La mancata realizzazione del progetto, ovvero la mancata produzione della rendicontazione finale entro il termine e nei modi indicati al Paragrafo 6
- B3. Il venir meno, in qualunque fase del procedimento, di una qualunque delle condizioni o dei requisiti previsti dal presente bando a pena di esclusione
- B4. L'accertata attribuzione al beneficiario, o a uno qualunque degli enti locali associati nel progetto ammesso a contributo, di altri finanziamenti pubblici per lo stesso progetto
- B5. L'accertata non veridicità delle dichiarazioni o della documentazione prodotta, fatte salve le ulteriori sanzioni previste ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
- B6. Il mancato aggiornamento costante dei dati e dei documenti richiesti in sede di monitoraggio permanente ai sensi della Dgr n.3805/2009
- B7. Parere non favorevole emesso dal Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza, ove dovuto (salvo l'eventuale adeguamento del progetto ai sensi del Paragrafo 5 lett.b).

C). Sono causa di riduzione proporzionale del contributo assegnato, con obbligo di restituzione delle maggiori somme eventualmente già introitate maggiorate degli interessi maturati al tasso legale, le seguenti ipotesi:

- C1. Minori spese rendicontate per azioni non realizzate o parzialmente realizzate, o comunque non conformi a quelle ammesse a contributo e non preventivamente autorizzate in conformità al Paragrafo 5 lettera c ("Modifiche progettuali");
- C2. La mancata presentazione della SCHEDA DI MONITORAGGIO circa lo stato di attuazione del progetto e del prescritto parere favorevole del Comitato per l'ordine e la sicurezza, ove previsto (salvo eventuale successiva integrazione nei casi previsti) entro il termine indicato al Paragrafo 5, comporta la



ed8aa102



riduzione del 30% del contributo, con obbligo di restituzione della relativa somma maggiorata degli interessi, qualora l'ente, previo sollecito, non ottemperi all'obbligo entro il termine concesso.

D) Ulteriori sanzioni:

D1. Minori spese rendicontate a seguito di economie di spesa ottenute in fase attuativa, comportano la mera riduzione proporzionale del contributo, purché il progetto sia stato integralmente realizzato, con obbligo di restituzione delle maggiori somme eventualmente già introitate

D2. E' vietata la cessione e/o il mutamento della destinazione d'uso dei beni finanziati con il contributo regionale, fatto salvo il normale deperimento, prima che siano decorsi tre anni dalla chiusura del progetto. La violazione comporta la revoca parziale del contributo con recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso legale, quantificate in base alle mensilità mancanti al completamento del triennio.



ed8aa102

